

COMUNICAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Inviato da Bertolini Paolo consulente fiscale a Palermo

L'INAIL, con la Circolare n. 11 del 12 marzo 2009, ha fornito i chiarimenti in ordine all'obbligo per i datori di lavoro di comunicare, per la singola azienda e/o per ciascuna unità produttiva in cui si articola, il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), in attuazione del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

In particolare, i datori di lavoro di qualsiasi settore privato e pubblico (art. 3 comma 1) devono comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) con riferimento alla situazione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente; sono esclusi da tale obbligo le Amministrazioni e gli Istituti espressamente individuati dall'art. 3 comma 2.

Tale comunicazione, da effettuarsi mediante apposita procedura on line predisposta dall'INAIL, dovrà essere effettuata entro il 31 marzo di ciascun anno; solo in sede di prima applicazione la scadenza della comunicazione per il 2009 (che si ricorda esprime la situazione in essere al 31 dicembre 2008) è fissata al 16 maggio 2009.

I criteri e le modalità di elezione e designazione dei RLS sono stabiliti dall'art. 47 di detto D.lgs.

E' prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00 in caso di violazione dell'art. 18 comma 1 lettera aa) del medesimo Decreto (obblighi del datore di lavoro e del dirigente).